



COMUNE DI POSITANO
Provincia di SALERNO

ORDINANZA SINDACALE N. 22 DEL 29.10.2026

OGGETTO: Disciplina e calendario per le operazioni di combustione (cd. bruciatura) dei residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali nel territorio comunale – Stagione 2026/2027.

Rilevato che il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") costituisce la cornice normativa di riferimento per la materia, ed in particolare:

- L'articolo 256-bis (introdotto dalla L. n. 6/2014) sanziona severamente la combustione illecita di rifiuti abbandonati o depositati senza autorizzazione, prevedendo un aggravamento di pena per i rifiuti pericolosi;
- Il comma 6 del medesimo articolo (come modificato dalla L. n. 116/2014) definisce il regime sanzionatorio per i rifiuti vegetali da verde pubblico o privato (art. 184, comma 2, lett. e), delineando contestualmente l'esclusione dall'ambito di applicazione del reato per l'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, fatti salvi i limiti imposti dall'art. 182, comma 6-bis;
- L'articolo 182, comma 6-bis (introdotto dalla L. n. 116/2014) qualifica come normali pratiche agricole — e non come gestione di rifiuti — il raggruppamento e abbruciamento in loco di materiali vegetali entro il limite giornaliero di tre metri steri per ettaro, ai fini del loro reimpiego come ammendanti o concimanti;
- La medesima disposizione dell'art. 182, comma 6-bis stabilisce il divieto assoluto di combustione nei periodi di massimo rischio di incendi boschivi individuati dalla Regione, conferendo altresì ai Comuni la facoltà di sospendere, differire o vietare l'attività all'aperto in presenza di condizioni meteo-ambientali

avverse o di pericoli per la salute pubblica e la sicurezza, con specifico riguardo al contenimento dei livelli di PM10;

- L'articolo 185, comma 1, lettera f) (sostituito dal D.Lgs. n. 105/2010) individua specificamente tali materiali in paglia, sfalci, potature e ulteriori residui agricoli o forestali naturali non pericolosi destinati all'impiego agricolo, selvicolturale o alla produzione di energia da biomassa in modo ecocompatibile e sicuro per la salute;

Considerato che l'articolo 256-bis del D. Lgs. 152/2006 mira a punire le gravi condotte illecite legate alla gestione dei rifiuti. Tuttavia, il comma 6 chiarisce che la norma non si applica alla combustione controllata di residui vegetali sul luogo di produzione. Tale attività costituisce infatti una consueta pratica agricola e non presenta profili di illegalità, non riguardando rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato;

Tenuto conto che: il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", all'articolo 9 attribuisce alle Regioni la potestà programmatica in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, anche ai fini del rientro nei limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria;

Considerato che:

- sul territorio comunale di Positano si registra la consuetudine di effettuare la combustione all'aperto di residui vegetali, quali fogliame, sterpaglie e scarti derivanti dalla cura di orti e fondi agricoli;
- tali attività di abbruciamento provocano emissioni inquinanti consistenti – con particolare riferimento al PM10 e a composti chimici tossicologicamente rilevanti – capaci di alterare significativamente la qualità dell'aria;
- le conseguenze di tali pratiche si riflettono negativamente sull'ambiente e sulla salute della popolazione residente e dei turisti presenti nella località;

Constatato altresì che la peculiare configurazione territoriale e morfologica del Comune di Positano impone l'adozione di rigorose limitazioni alle combustioni all'aperto, risultando le stesse indispensabili per scongiurare il concreto e grave rischio di incendi boschivi;

Vista la Legge Quadro sugli incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con particolare riguardo agli articoli 13, 50 e 54;

Vista la vigente normativa della Regione Campania in materia di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Ritenuto indispensabile introdurre sul territorio del Comune di Positano opportune prescrizioni dirette a prevenire il pericolo di incendi, temperando la sicurezza pubblica con le ordinarie pratiche agricole di gestione dei residui vegetali effettuate sui terrazzamenti e nelle zone di interfaccia urbano-rurale che ne caratterizzano la specifica conformazione morfologica;

SI ORDINA

1) Ai proprietari, conduttori o possessori a qualsiasi titolo di fondi, boschi e terreni ubicati nel territorio del Comune di Positano di osservare scrupolosamente, per la stagione 2026/2027, le disposizioni relative all'abbruciamento in loco di residui vegetali – nel limite massimo di tre metri steri per ettaro giornalieri – secondo il calendario di seguito indicato:

Dal 1° novembre 2026 al 31 marzo 2027:

Giorni consentiti:

-lunedì e venerdì (solo se feriali) dalle ore 05:00 alle ore 07:00 (ora tassativa di fine combustione e spegnimento del fuoco).

-mercoledì (solo se feriale) dalle 05:00 alle 07:00 (ora di fine combustione) e dalle 19:00 alle 21:00 (ora di fine combustione).

Dal 1° aprile al 30 aprile 2027:

Giorni consentiti:

-lunedì, mercoledì e venerdì (solo se feriali).

-Orario: dalle ore 05:00 alle ore 07:00 (ora tassativa di fine combustione).

Dal 1° maggio 2027 al 31 ottobre 2027 sono vietate sull'intero territorio le seguenti attività:

- accensione di fuochi e l'abbruciamento di stoppie, sterpaglie e residui vegetali;
- uso di apparecchi a fiamma libera o elettrici per il taglio di metalli e di fornelli/inceneritori che generino faville;
- esecuzione di detonazioni, il brillamento di mine e il compimento di qualsiasi azione che possa innescare incendi;
- utilizzo di fuochi d'artificio, ove non espressamente autorizzato dalle Autorità competenti nelle sedi idonee.

2) L'esecuzione delle bruciature nei periodi consentiti è soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni obbligatorie:

- operare esclusivamente in assenza di vento e in condizioni meteo favorevoli, sospendendo subito le attività in caso di mutamento atmosferico;
- circoscrivere l'area di bruciatura con una fascia libera da vegetazione;
- assicurare la presenza sul posto di sistemi idonei allo spegnimento e di un punto d'acqua attivo;
- impiegare unicamente materiale vegetale adeguatamente essiccato;
- operare a congrua distanza dagli edifici altrui, preavvisando i vicini di casa;
- presidiare il fuoco fino al suo totale spegnimento, accertandosi che non rimangano braci attive.

E' VIETATA

la combustione di materiali diversi da sterpaglie, sfalci, potature e scarti vegetali di origine agricola ed è tassativamente vietato bruciare rifiuti o materiali estranei di qualsiasi natura (quali, a titolo meramente esemplificativo: sacchi di carta, cartoni, plastica, pneumatici, stracci, contenitori vuoti di fitofarmaci, medicinali e simili);

SI INVITA E RACCOMANDA

a tutti i cittadini, residenti e ospiti presenti sul territorio di Positano, di segnalare con immediatezza qualsiasi focolaio o avvistamento di incendio ai seguenti recapiti di soccorso e pubblica sicurezza:

- Carabinieri Forestali - telefono n° 1515;
- Il Comando dei Vigili del Fuoco - telefono n° 115;
- Il Comando Carabinieri di Positano - telefono n° 089/875011;

- Il Comando della Polizia Municipale di Positano - telefono n°089 8122552

SI INFORMA che

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla data di decorrenza dello stesso;

SI DISPONE che

la Polizia Locale nonché gli altri Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza; la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line sulla home page del sito istituzionale dell'ente; la diffusione della stessa anche attraverso avvisi pubblici;

SI AVVERTE che

Ai trasgressori della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00 (cinquanta/00), da effettuarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale di accertamento.

SI DISPONE infine

che la presente ordinanza:

- sostituisce integralmente ogni precedente disposizioni o provvedimento in materia;
- sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online, avviso pubblico sul territorio comunale e pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente;
- venga trasmessa per quanto di rispettiva competenza a:
 - Comando di Polizia Municipale di Positano;
 - Prefettura – U.T.G. di Salerno;
 - Questura di Salerno;

- Comando Stazione Carabinieri di Positano;
- Comando Stazione Carabinieri Forestale sez. Tramonti.

Positano, 29 ottobre 2026

La Sindaca

Dott.ssa Gabriella Guida

Firmato
digitalmente da
**GABRIELLA
GUIDA**

C = IT
Data e ora della
firma: 29/10/2026
12:14:24